



misano
adriatico

Sportello unico
delle attività produttive

suap@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618423/435 – fax 0541 618440
sede comunale di Via Marconi 9

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini



REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI DI TELEFONIA O “PHONE CENTER”

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 30/09/2013



Comune di Misano Adriatico
<<OGM free>> Delibera C.C. n°55/2006

Viale Repubblica, 140
47843 – Misano Adriatico (RN)
P.I. / C.F. 00391260403

tel. 0541 618411 – fax 0541 613774
www.misano.org
info@comune.misano-adriatico.rn.it

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di centro di telefonia	pag. 3
Art. 4 - Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi	pag. 4
Art. 5 - Requisiti edilizi e igienico – sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 6 - Attività ammesse ed attività non compatibili nel centro di telefonia	pag. 5
Art. 7 - Orari di apertura	pag. 5
Art. 8 - Pubblicità dei prezzi	pag. 6
Art. 9 - Tutela del consumatore e della quiete pubblica nelle aree limitrofe al centro di telefonia	pag. 6
Art. 10 - Sanzioni	pag. 6
Art. 11 - Disposizioni finali	pag. 7
Art. 12 - Norme transitorie	pag. 7
- Tabella sanzionatoria	pag. 8

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI DI TELEFONIA O “PHONE CENTER”

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dell'insediamento e delle modifiche dei centri di telefonia nel territorio comunale, comunemente denominati “phone center”.

2. Le presenti norme operano ai sensi della L.R. n. 6 del 21/05/2007, nel rispetto di quanto previsto nelle normative statali e regionali e del principio della libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 della Costituzione.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **internet point**: esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti personal computer, consente di navigare in internet, gestire posta elettronica, inviare sms ecc.;
- **phone center**: centro di telefonia;
- **S.C.I.A.**: segnalazione certificata di inizio attività;
- **S.U.A.P.**: sportello unico per le attività produttive;
- **internet**: sistema integrato di interconnessione, per la diffusione di informazioni tra computer e reti locali, che produce una rete di collegamento estesa;
- **telefax**: Apparecchio di trasmissione e copiatura a distanza di documenti attraverso una linea telefonica;
- **p.e.c.**: posta elettronica certificata (sistema di comunicazione via email);
- **L.R.**: Legge regionale;
- **D.L.**: decreto legge;
- **D.Lgs.**: decreto legislativo;
- **D.p.r.**: decreto del Presidente della Repubblica;

Art. 2 – DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il termine centro di telefonia o phone center si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer (internet point) od altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinati ad altre attività.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete ed, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive ed alle tabaccherie indipendentemente dal numero dei terminali di rete.

Art. 3 - REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI TELEFONIA

1. Non possono esercitare l'attività di centro di telefonia coloro che non sono in possesso dei requisiti morali richiesti per il commercio dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E TITOLI ABILITATIVI

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 114/1998, e successive modifiche e integrazioni per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. Chi intende aprire, trasferire, ampliare, apportare variazioni strutturali/societarie, subentrare o cessare un centro di telefonia deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), su apposito modello, reperibile sia presso gli Uffici sia sul sito dello Sportello stesso.
3. Nella S.C.I.A. il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, di cui al precedente art. 3;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana e igienico- sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, ivi comprese quelle relative alle destinazioni d'uso, nonché le norme in materia di inquinamento acustico e quelle del presente Regolamento;
 - c) l'ubicazione e la disponibilità dei locali in cui è ubicato il centro di telefonia;
 - d) il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati con precisazione se trattasi, nel caso concreto, di apparecchi terminali per accesso alla rete internet, e/o servizio telefax, e/o comunicazioni telefoniche vocali;
 - e) un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e/o p.e.c..
4. Alla S.C.I.A., redatta sull'apposito modello, reperibile presso gli Uffici dello SUAP per i procedimenti di nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie dell' attività e modifiche strutturali, deve essere allegata una planimetria relativa ai locali d'esercizio dell'attività.
5. L' attività di centro di telefonia potrà essere avviata solo a seguito di presentazione di regolare S.C.I.A..

Art. 5 – REQUISITI EDILIZI E IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico – sanitario, nonché dai regolamenti edilizi e dalle norme urbanistiche e di prevenzione incendi, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione ed all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, le norme per la sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi, si specifica che per le attività di centro di telefonia valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali non alimentari di vendita al dettaglio. Alle attività di centro di telefonia è fatto divieto di insediarsi in locali adibiti ad uso abitativo.
2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia devono inoltre essere dotati di:
 - a) un servizio igienico a disposizione dell'utenza e del personale dipendente nonché conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla superficie del centro di telefonia;
 - b) un secondo servizio igienico, qualora siano presenti più di 50 postazioni indipendentemente dalla grandezza della superficie dell'attività;
 - c) una superficie minima di 1 metro quadrato per ogni postazione e cabina, dislocata in modo da garantire percorsi di esodo con caratteristiche conformi alla vigente regolamentazione in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi;
 - d) uno spazio di attesa all'interno del locale di almeno 6 mq. fino a 4 postazioni telefoniche; per ogni postazione aggiuntiva, la superficie dello spazio di attesa andrà aumentata di 1 mq.;

e) almeno una postazione effettivamente fruibile dai diversamente abili ed attrezzature atte a consentire il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche;

3. I titolari dei centri di telefonia hanno l'obbligo di provvedere a svolgere un'idonea pulizia delle apparecchiature, delle cabine, delle strutture e, più in generale, dei locali e degli spazi scoperti pertinenziali e fronteggianti.

Art. 6 – ATTIVITA' AMMESSE ED ATTIVITA' NON COMPATIBILI NEL CENTRO DI TELEFONIA

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di internet point/centro di telefonia sono consentiti, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del presente Regolamento, in quanto strettamente connessi alle attività di centri di telefonia o phone center, i seguenti servizi:

- telefax;
- personal computer (internet point);
- fotocopie;
- vendita di schede telefoniche;
- ricariche telefoniche;
- attività di money transfer.

2. Può essere esercitata, nel medesimo locale ed in via accessoria, l'attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari. In questo caso, devono essere osservate tutte le procedure previste per l'apertura dell'attività commerciale interessata.

3. E' consentita, inoltre, sempre in via accessoria rispetto all'attività principale di centro di telefonia, l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, ex art. 17 – D. Lgs. n. 114/98. La vendita di bevande tramite distributore automatico dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. n. 14/2003, con conseguente divieto di vendita di bevande alcoliche.

4. Non possono essere svolte promiscuamente, negli stessi locali o in locali comunicanti con quelli adibiti a centro di telefonia, attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti, in particolare non sono ammesse:

- a) attività di manipolazione e somministrazione di alimenti;
- b) attività di somministrazione e vendita di bevande (esclusa quella effettuata mediante distributori automatici);
- c) attività di vendita di prodotti alimentari (esclusa quella effettuata mediante distributori automatici);
- d) attività di acconciatore ed estetista e similari.

Art. 7 – ORARI DI APERTURA

1. Gli orari di apertura al pubblico dei centri di telefonia, fatte salve le disposizioni e prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, o quelle eventualmente stabilite con ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblico interesse e/o ordine pubblico, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, ai sensi dell'art. 3/comma 1 lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 35 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e dall'art. 31 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario dell'effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli multilingue (almeno 3 lingue, tra le quali italiano ed inglese),

od altri mezzi idonei di informazione.

Art. 8 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 14, del D.Lgs. 114/98. E' fatto comunque obbligo all'esercente di indicare il prezzo dei servizi offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli multilingue (almeno 3 lingue tra le quali italiano ed inglese).

Art. 9 – TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA QUIETE PUBBLICA NELLE AREE LIMITROFE AI CENTRI DI TELEFONIA

1. I titolari dei centri di telefonia hanno l'obbligo di informare la clientela sulle modalità d'uso degli apparecchi e dei servizi offerti, anche mediante cartelli multilingue (almeno 3 lingue, tra le quali italiano ed inglese), o con altre modalità idonee allo scopo.

2. I titolari dei centri di telefonia devono contenere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio. E' sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell' esercizio.

3. Al fine di favorire il buon funzionamento dell'attività ed il rispetto della quiete delle aree limitrofe, il titolare è tenuto ad adottare ogni accorgimento strumentale e/o organizzativo utile a garantire, sia il rispetto del decoro dei locali e delle loro vicinanze, sia il rispetto del diritto al riposo, invitando la clientela, anche mediante l'apposizione di cartelli multilingue (almeno 3 lingue, tra le quali italiano ed inglese), a mantenere comportamenti adeguati al luogo ed all'orario.

Art. 10 – SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano sanzionate da altre leggi e regolamenti, è punibile, con le modalità e procedure di cui alla L. 24/11/1981, n. 689 per gli aspetti sanzionatori pecuniari, e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, in materia di apertura – trasferimento – ampliamento – variazioni strutturali/societarie di un centro di telefonia, è punita ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 114/1998.

3. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento, inclusi il subentro o la cessazione di un centro di telefonia senza avvenuta comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive, si applica l'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 114/1998.

4. Qualora ricorrano i presupposti specificati nei commi 2, 4, 5, 6 dello stesso art. 22 D. Lgs. 114/1998 sono applicabili, rispettivamente, i provvedimenti dagli stessi previsti.

5. Le violazioni non afferenti le fattispecie specificatamente contemplate nel precitato art. 22, del D.Lgs. 114/1998, od altra normativa di riferimento sono punite, sempre ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni, con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

6. Le sanzioni previste e richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di variazioni delle norme di riferimento da cui derivano.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo, gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione personale, vanno presentati al Sindaco o, per le parti attinenti alle normative igienico sanitarie, al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L.. Al Comune sono destinati i proventi derivanti dai

pagamenti delle sanzioni elevate per le violazioni regolamentari con la sola eccezione delle violazioni in materia igienico sanitaria, di competenza dell'Azienda U.S.L.;

8. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste ed applicabili ai sensi della normativa vigente, le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nella tabella sanzionatoria, parte integrante al presente Regolamento.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, all'attività dei centri di telefonia si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 6, del 21/05/2007 e nelle altre normative vigenti.

Art. 12 – NORME TRANSITORIE

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune, su istanza motivata del titolare, può consentire il proseguimento delle attività che siano già in esercizio dalla data medesima, ma non in possesso dei locali aventi i requisiti minimi stabiliti negli articoli che precedono; il prosieguo dell'attività può essere protratto per un massimo di due anni.

2. Il mancato adeguamento dell'esercizio di attività di telefonia nel termine indicato nel comma precedente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 114/98, nonché l'ordine di immediata chiusura dell'attività da parte del Dirigente responsabile del procedimento.

- Tabella Sanzionatoria -

Tipologia di violazione		Sanzione amministrativa (min-max)	NOTE
1	Art. 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Aprire un centro di telefonia senza essere in possesso dei requisiti morali disposti dall'art. 3 del Regolamento.	Da EURO 516,00 ad EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).	
2	Art. 4, comma 2, Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Aprire un centro di telefonia senza segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo SUAP.	da EURO 2.582,00 a EURO 15.493,00 (art. 10 comma 2 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/1998).	
3	Art. 4, comma 2, Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Trasferire un centro di telefonia senza segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo SUAP.	da EURO 2.582,00 a EURO 15.493,00 (art. 10 comma 2 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/1998).	
4	Art. 4, comma 2, Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Ampliare la superficie di un centro di telefonia senza segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo SUAP.	da EURO 2.582,00 a EURO 15.493,00 (art. 10 comma 2 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/1998).	
5	Art. 4, comma 2, Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Apportare variazioni strutturali / societarie ad un centro di telefonia senza segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo SUAP.	da EURO 2.582,00 ad EURO 15.493,00 (art. 10 comma 2 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/1998).	
6	Art. 4, comma 2, Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Subentrare in un centro di telefonia senza segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo SUAP.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).	

Tipologia di violazione		Sanzione amministrativa (min-max)	NOTE
7	Art. 4, comma 2, Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Cessare un centro di telefonia senza segnalazione certificata di cessata attività (S.C.I.A.) allo SUAP.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (- art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).	
8	Art. 4, commi 2, 4 e 5 Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Aprire un centro di telefonia presentando una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo SUAP, non regolare.	da EURO 2.582,00 a EURO 15.493,00 (- art. 10 comma 2 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/1998).	
9	Art. 5, comma 1 - Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Mancato rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali di polizia urbana e igienico – sanitari, dai regolamenti edilizi e dalle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti e di prevenzione incendi.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (- art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998). N.B.: Trovano anche applicazione le sanzioni amministrative previste dagli specifici regolamenti di disciplina.	
10	Art. 5, comma 1 – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Attività di centri di telefonia svolta all'interno di locali adibiti ad abitazione.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (- art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).	
11	Art. 5, comma 2 - Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Violazione delle prescrizioni afferenti i requisiti di cui devono essere dotati i locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia in materia di: numero dei servizi igienici utilizzabili, superficie minima per ogni postazione, spazio di attesa all'interno del locale, postazione telefonica per disabili.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998 - art. 6 comma n. 3 della L.R. 21 maggio 2007 n. 6 -).	

Tipologia di violazione		Sanzione amministrativa (min-max)	NOTE
12	Art. 5, comma 3 – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Titolare dell'attività di centro di telefonia che non ottempera all'obbligo di provvedere a svolgere un'idonea pulizia delle apparecchiature, delle cabine, delle strutture, dei locali e degli spazi scoperti pertinenti fronteggianti.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998 - art. 26 comma 5 del D.Lgs. 114/1998).	
13	Art. 6 commi 2 e 4 lett. c) Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Esercizio di attività non compatibile con il centro di telefonia: attività di vendita al dettaglio di generi alimentari.	Fattispecie sanzionata dalla normativa nazionale vigente in materia di commercio.	è prevista, in via accessoria, l'attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari, mentre è prevista l'attività di vendita di generi alimentari mediante distributori automatici.
14	Art. 6 comma 3 - Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Esercizio di attività non compatibile con il centro di telefonia: attività di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici.	Fattispecie sanzionata dalla normativa regionale vigente in materia di somministrazione.	
15	Art. 6, comma 4 lett. a) – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Esercizio di attività non compatibile con il centro di telefonia: attività di manipolazione e somministrazione di alimenti.	Fattispecie sanzionata dalla normativa regionale vigente in materia di somministrazione.	ai sensi dell'art. 6 c.3 del Regolamento è prevista, in via accessoria, l'attività di vendita tramite distributori automatici.
16	Art. 6, comma 4 lett. b) – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Esercizio di attività non compatibile con il centro di telefonia: attività di somministrazione e vendita di bevande.	Fattispecie sanzionata dalla normativa regionale vigente in materia di somministrazione.	ai sensi dell'art. 6/c.3 del Regolamento è prevista, in via accessoria, l'attività di vendita tramite distributori automatici.
17	Art. 6, comma 4 lett. d) – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Esercizio di attività non compatibile con il centro di telefonia: attività di acconciatore ed estetista.	Fattispecie sanzionata dalla normativa comunale e nazionale vigente.	

Tipologia di violazione		Sanzione amministrativa (min-max)	NOTE
18	Art. 7, comma 2- Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – Mancata comunicazione al pubblico dell'orario dell' effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli multilingue (almeno 3 lingue tra le quali italiano ed inglese) od altri mezzi idonei di informazione.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998)	
19	Art. 8 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute in materia di pubblicità dei prezzi.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).	
20	Art. 9, comma 1 – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute in materia di indicazioni operative per la tutela del cliente.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998).	
21	Art. 9, commi 2 e 3 – Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute in materia di indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia, ai sensi dell'art. 6 comma n. 2 lettera b) della L.R. n. 6 del 21.05.2007.	da EURO 516,00 a EURO 3.098,00 (art. 10 comma 3 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/1998 - art. 6 comma n. 3 della L.R. n. 6 del 21.05.2007).	
22	Art. 12, comma 2 - Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Mancato adeguamento dell'esercizio di attività di telefonia nel termine previsto dal comma 1 dell'art. 12 del Regolamento.	da EURO 2.582,00 a EURO 15.493,00 (art. 12 comma 2 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/1998).	
23	Art. 10, comma 5 - Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center - Violazioni al Regolamento non afferenti le fattispecie specificatamente contemplate dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998 o da altra normativa di riferimento.	da EURO 25,00 a EURO 500,00 (art. 10 comma 5 del Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center – art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).	